



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il Decreto del Segretario Regionale n.4 del 27 marzo 2015 di costituzione della Commissione Regionale e per il patrimonio culturale delle Marche nonché i successivi Decreti del Segretario Regionale n.5 del 7 marzo 2017, n. 44 del 28 luglio 2017, n. 86 del 24 novembre 2017 e n. 35 del 28 giugno 2019 di integrazione e modifiche dei componenti;

Visto il Decreto Direttoriale del 19 giugno 2019, prot. n. 2749, con il quale è stato conferito da parte del Direttore Generale Bilancio dott. Paolo D'Angeli all'arch. Corrado Azzollini l'incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche, in corso di registrazione alla Corte dei Conti;

Visto l'incarico prot. n. 675 del 20/2/2019 con il quale è stato conferito all'Arch. Giovanni Issini l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 e s.m.i., per le verifiche di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. relativamente alle provincie di Ascoli Piceno e Macerata;

Vista la nota prot. n. 495 del 28/01/2019 del Comune di Castignano con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato **Unità abitativa in via Umberto Tupini** situato in **Castignano (AP) in Via Umberto Tupini, 21** di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 14/02/2019 (prot. n. 576);



Ministero per i beni e le attività culturali

Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per le Marche

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 11690 del 04/06/2019, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico - architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 commi 2 e 4 del Codice;

Visto il medesimo parere di cui sopra, dal quale si rileva che l'immobile in questione non riveste attualmente interesse archeologico;

Visto il verbale della riunione n. 12 della Commissione del giorno 01/07/2019, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Unità abitativa in via Umberto Tupini
Comune	Castignano
Provincia	Ascoli Piceno
Nome strada/n. civico	Via Umberto Tupini, 21
Distinto al	Foglio 34 part.IIa 307 sub. 4 C.F.
Confinante con	Foglio 34 part.IIa 310 C.F.
Proprietario:	Comune di Castignano

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato , **"Unità abitativa in via Umberto Tupini"** come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..

E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM**

Arch. Corrado Azzollini

